

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo III

Rapporti economici

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.